Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 31 marzo 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 agosto 1935-XIII, n. **2555**.
Istituzione in Littoria di un Regio istituto tecnico inferiore isolato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931, n. 1771;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 955;
Sentito il parere della III Sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — A decorrere dal 1° ottobre 1934-XII, è istituito in Littoria un R. Istituto tecnico inferiore isolato.

Esso è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per il R. Istituto tecnico inferiore di Littoria, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 158. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Littoria.

Art. 1. — Il R. Istituto tecnico inferiore di Littoria è costituito dai corsi inferiori completi ad indirizzo generico e dalle classi collaterali indicate nella tabella organica annessa al presente decreto.

Art. 2. — Per l'attuazione dei suoi fini l'Istituto, oltre godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale di L. 115.700 e dell'importo della quota di caroviveri a carico dello Stato, per il personale insegnante incaricato e supplente;

2° del provento delle tasse scolastiche;

3° degli eventuali contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3. — Sono forniti dalla Provincia: i locali e relativa manutenzione ed arredamento, l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.

Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4. — Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 5. — Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Littoria;

c) del Preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse codizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6. — Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7. — Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8. — Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9. — Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto d insegnare.

Art. 10. — Le tasse dovute dagli alunni sono quelle indicate nelle tabelle annesse al R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1936.

Art. 11. — Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli dei cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12. — Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore, è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che dev'essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Art. 13. — La scelta dell'istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credio, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14. — Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Littoria.

Numero dei corsi dell'Istituto:	Presidenza con l'obbligo d'insegnamento (grado 7°).
Un solo corso. Una classe collaterale alla prima.	N. 8 cattedre di ruolo *B* (dall'11° all'8° grado).

PRESIDENZA — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo A		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. Presidenza con l'obbligo di insegnamento in una delle cattedre di ruolo	1	Ruolo A grado 7°	—	
CORSO INFERIORE				
2. Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura, fascista	5	Ruolo B dall'11° all'8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. Matematica	1	id.	—	Le classi del corso.
4. Scienze naturali	—	—	1	
5. Disegno	1	id.	—	Le classi del corso.
6. Lingua straniera (francese)	1	id.	—	2ª, 3ª, e 4ª classe del corso.
7. Stenografia	—	—	1	
. Religione	—	—	1	
8				

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1936-XIV, n. **465**.

Agevolazioni tributarie nelle colonie a favore dell'« Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico per l'Amministrazione dell'Eritrea e della Somalia, modificata con legge 25 gennaio 1934, n. 146;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con il quale si conferiscono al Governatore della Tripolitania, speciali poteri in materia finanziaria;

Visto il decreto del Governatore della Tripolitania 26 maggio 1923, n. 501, con il quale, in forza delle facoltà ad esso conferite col sopracitato R. decreto-legge, si istituisce, in quella colonia, l'imposta sul reddito;

Visti il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 767, e i Regi decreti 8 maggio 1921, n. 719 e 27 novembre 1927, n. 2622, con i quali si istituisce la stessa imposta rispettivamente, in Somalia, in Eritrea ed in Cirenaica;
Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 814, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, con cui si accordano nel Regno speciali agevolazioni di carattere tributario alla Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.);
Ritenuta la opportunità di concedere alla Società predetta anche la esenzione dall'imposta sui redditi prodotti nelle colonie;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — In analogia a quanto è stato disposto nel Regno con il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 814, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, i redditi di esercizio della Società anonima « Azienda Generale Italiana Petroli » (A.G.I.P.), che sono prodotti nelle Colonie, saranno esenti dall'imposta sul reddito istituita con i provvedimenti citati nelle premesse, per la durata di anni dieci, a decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 28 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 190. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1936-XIV, n. 466.

Istituzione presso la Regia università di Roma della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso la Regia università di Roma è istituita la Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.
Art. 2. — La Facoltà anzidetta rilascia il diploma in statistica, la laurea in scienze statistiche e demografiche e la laurea in scienze statistiche ed attuariali.
Art. 3. — Sono soppresse la Scuola di statistica, istituita col R. decreto-legge 17 novembre 1927-VI, n. 2372, e la Scuola di scienze statistiche ed attuariali, istituita con lo statuto della Regia università di Roma.
Art. 4. — I posti di ruolo assegnati alla Scuola di statistica ed i mezzi pertinenti alla medesima e alla Scuola di scienze statistiche ed attuariali sono devoluti alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, della quale passano conseguentemente a far parte i titolari dei detti posti di ruolo.
Art. 5. — L'Istituto di statistica annesso alla Facoltà di scienze politiche passa a far parte della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, con la dotazione ed il personale ad esso attribuiti dal R. decreto-legge 27 dicembre 1925-IV, n. 2489, e successive variazioni. Rimane a disposizione dell'Istituto medesimo la borsa di studio ad esso assegnata fra quelle istituite con l'art. 6 del R. decreto-legge 27 dicembre 1925-IV, n. 2382.
Art. 6. — Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 ottobre 1935-XIV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 153. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1936-XIV, n. 467.

Richiamo alle armi per mobilitazione dei sottufficiali e militari di truppa, della categoria automobilisti, inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi 1911 e 1912.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di provvedere, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono richiamati alle armi per mobilitazione i sottufficiali ed i militari di truppa della categoria automobilisti inscritti nella forza in congedo della Regia aeronautica ed appartenenti alle classi 1911 e 1912.
Art. 2. — La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso verranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 febbraio 1936-XIV, n. 468.

Aggregazione alla Regia università di Messina, come Facoltà, del Regio istituto superiore di magistero della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° marzo 1936-XIV il Regio istituto superiore di magistero di Messina è aggregato alla Regia università della stessa sede, costituendo la Facoltà di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gl'Istituti superiori di magistero.
Art. 2. — Alla Regia università di Messina sono assegnati:
a) i professori di ruolo e il personale di segreteria e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di magistero, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;
b) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori.
Art. 3. — Il comune di Messina è obbligato a continuare a fornire alla Facoltà di magistero i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra alla Facoltà stessa.
Art. 4. — Le tasse e sopratasse scolastiche della Facoltà di magistero, nella misura di cui alla tabella *N* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, sono devolute in conformità delle disposizioni di cui all'art. 152 di detto testo unico, applicandosi per la tassa di concorso per l'ammissione la disposizione dell'art. 225, secondo comma, del testo unico medesimo.
Lo Stato corrisponderà all'Università di Messina un maggiore contributo annuo pari all'ammontare della dotazione annua presentemente corrisposta dallo Stato medesimo all'Istituto superiore di magistero, della spesa per sei posti di professore di ruolo, per undici incarichi d'insegnamento e per quattro posti di personale subalterno, dedotto l'importo delle tasse scolastiche pari all'ammontare delle tasse riscosse nell'anno precedente.
Art. 5. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di magistero, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.
Art. 6. — Al ruolo dei professori della Regia università di Messina sono aggiunti per la nuova Facoltà di magistero i sei posti di ruolo assegnati presentemente al Regio istituto superiore di magistero.

Il ruolo del personale di segreteria e subalterno della Regia università di Messina verrà dalle autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lett. *a*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 7. — La Regia università di Messina verserà allo Stato la somma di L. 29.500 per ciascuno dei professori di ruolo assegnati all'Università, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), e la somma di L. 8000 per ognuno dei subalterni assegnati all'Università per effetto della stessa disposizione.

Art. 8. — In relazione alla disposizione di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 relativa al personale subalterno, s'intende modificata la tabella *M* annessa al citato testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 9. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 152. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 febbraio 1936-XIV, n. 469.

Richiamo alle armi per mobilitazione degli ufficiali subalterni di complemento del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico, nati negli anni 1902, 1903, 1904, 1905 e 1906.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 48 e 50 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Ritenuta la necessità di provvedere, in ordine alle attuali contingenze, ad una maggiore efficienza dei vari reparti della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono richiamati alle armi per mobilitazione gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico, residenti nel Regno, nati negli anni 1902, 1903, 1904, 1905 e 1906.

La data del richiamo alle armi, le modalità e la durata del richiamo stesso saranno stabilite, d'ordine Nostro, con determinazione del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 marzo 1936-XIV, n. 470.

Norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 10 ottobre 1935, n. 2472, sulla organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per effetto dell'ordinamento stabilito dal R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, passa alle Provincie, sotto la diretta ed immediata direzione dei Prefetti del Regno, la gestione delle entrate e delle spese relative al funzionamento dei servizi pompieristici nella rispettiva circoscrizione provinciale.

Art. 2. — Il comandante dei pompieri del Capoluogo di ciascuna Provincia, dove esiste, è interinalmente incaricato delle attribuzioni demandate al Comando provinciale pompieri dal R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472.

In mancanza si provvede ai termini del successivo art. 6.

Art. 3. — I Corpi dei pompieri esistenti in comuni diversi dal Capoluogo della provincia, i Corpi ausiliari, volontari e simili, dovunque esistenti nella provincia, passano tutti alla diretta dipendenza del Comando interinale provinciale di cui all'art. 2.

Art. 4. — I comandanti provinciali interinali prenderanno subito in consegna, redigendo particolareggiati inventari descrittivi ed analitici, il materiale esistente in ciascuna Provincia.

A tale consegna assisterà, oltre il comandante predetto, un rappresentante del Comune ed un rappresentante della Provincia.

Art. 5. — Fino a quando non vengano emanate norme generali uniformi, restano in vigore, in quanto non ostino alle disposizioni del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, ed a quelle del presente decreto, le norme che attualmente regolano l'espletamento del servizio pompieristico nel Comune capoluogo della Provincia. Tali norme si applicano anche agli altri Comuni della Provincia.

Art. 6. — Il Ministro per l'interno può distaccare, dalla Provincia alla quale sono addetti, ufficiali per l'organizzazione o la riorganizzazione del servizio pompieristico in Provincie viciniori nelle quali detto servizio o non esista oppure funzioni deficientemente.

Art. 7. — Il contributo a carico di tutti i Comuni del Regno viene determinato in rapporto al numero degli abitanti di ciascun Comune secondo le risultanze dell'ultimo censimento ed in base ad un'aliquota che viene fissata con decreto Reale a norma della lett. *a*) dell'art. 19 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, e nei limiti indicati dalla lett. *b*) dell'art. 22 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 8. — Il Prefetto dovrà ogni anno, non più tardi del 31 agosto, comunicare a ciascun Comune della Provincia l'ammontare del contributo che dovrà essere pagato nell'anno successivo.

I contributi dovranno essere versati dai Comuni al tesoriere della rispettiva Provincia a bimestri anticipati.

In caso di ritardo nei pagamenti da parte del Comune, la Provincia potrà rivolgersi direttamente all'esattore comunale, il quale è obbligato, nei limiti di cui all'art. 80 della legge sulla riscossione delle imposte dirette, a corrispondere l'importo dovuto al tesoriere della Provincia, deducendolo poscia dall'ammontare della prossima rata da versare al Comune.

Art. 9. — Oltre il contributo di cui agli articoli 7 ed 8, resta, a carico dei Comuni, che sono attualmente provvisti di servizio pompieristico, la spesa all'uopo da essi finora sostenuta, la quale viene consolidata in un canone pari al suo effettivo ammontare nell'esercizio 1935.

Art. 10. — I Comuni di cui all'art. 9 verseranno alla Provincia il canone stabilito in sei rate bimestrali anticipate.

Su richiesta del Prefetto, in caso di maggiore fabbisogno da esso accertato, i Comuni sono tenuti a versare un importo superiore all'ammontare della rata bimestrale sempre nei limiti del canone annuo stabilito.

Art. 11. — Fino a quando non sarà stato provveduto alla nomina degli ufficiali permanenti del Corpo pompieri, secondo le norme di cui al R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, la Provincia provvederà, oltre che al pagamento del personale dei sottufficiali e di truppa, anche ad anticipare gli stipendi e le altre competenze spettanti agli ufficiali attualmente in servizio, in base ai ruoli ed agli stati che verranno richiesti ai rispettivi Comuni interessati e dai medesimi trasmessi.

La spesa sostenuta dalle Provincie pel pagamento delle competenze degli ufficiali sarà ad esse rimborsata dalla Cassa sovvenzioni che verrà istituita presso il Ministero dell'interno a norma dell'art. 17 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472.

Art. 12. — Tutti i Comuni della Provincia hanno diritto alla prestazione gratuita dei servizi pompieristici.

Pei servizi a pagamento restano in vigore le attuali tariffe di ciascun corpo

Art. 13. — In allegato al conto consuntivo della Provincia sarà presentato il rendiconto della gestione speciale per le entrate e le spese relative al funzionamento dei servizi pompieristici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 370, *foglio* 182. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 marzo 1936-XIV, n. 471.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo infantile famiglia Verazzi Carlo, Ercole, Ottavia e Beatrice » con sede in Caprezzo (Novara).

N. 471. R. decreto 19 marzo 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, l'Opera pia « Asilo infantile famiglia Verazzi Carlo, Ercole, Ottavia e Beatrice », con sede in Caprezzo (Novara), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1936-XIV.

Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno disposta a suo favore dal comune di Borgomanero.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Borgomanero il 14 ottobre 1935-XIII, a rogito del dott. Battista Ricca, notaio colà residente, atto col quale il comune di Borgomanero ha donato all'Opera nazionale Balilla per la costruzione della Casa del Balilla un appezzamento di terreno distinto nel catasto terreni del Comune, con parte dei numeri di mappa 3242, 3243, 3244 e 3245, della superficie complessiva di metri quadrati 5051;
Veduta la deliberazione n. 17 in data 5 febbraio 1936-XIV, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato l'atto suddetto;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui sopra, disposta a suo favore dal comune di Borgomanero.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DE VECCHI DI VAL CISMON.

(703)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1936-XIV.

Proroga della straordinaria gestione dell'Arciconfraternita di S. Caterina in Roma.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto Ministeriale 10 dicembre 1935, col quale il termine assegnato al commissario per la temporanea gestione dell'Arciconfraternita di Santa Caterina, in Roma, veniva prorogato fino al 29 febbraio 1936;
Visto il rapporto del Prefetto di Roma 27 febbraio u. s., n. 87563;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una nuova proroga al termine fissatogli;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, nonchè gli articoli 77 del regolamento approvato col R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, e 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 maggio 1936-XIV.
Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(793)

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV.

Sostituzione del membro tecnico ordinario del Collegio speciale di 1° grado in Palmi Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Ritenuta la necessità di sostituire l'ingegnere principale di Sezione del Genio civile cav. uff. Paolo Marimonti nella sua qualità di membro tecnico ordinario del Collegio speciale di 1° grado in Palmi Calabria, per le controversie relative ai diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, a causa del suo trasferimento dall'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria a quello di Roma;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il primo ingegnere di Sezione del Genio civile cav. uff. Salvatore Cutroni, addetto all'Ufficio del Genio civile, Servizio generale, di Reggio Calabria, è nominato membro ordinario del Collegio speciale di 1° grado sedente in Palmi Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 in sostituzione dell'ingegnere principale di Sezione cav. uff. Paolo Marimonti.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1936 - Anno XIV
Registro 3 Lavori pubblici, foglio 348.

(800)

REGIO DECRETO 10 febbraio 1936-XIV.

Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa agraria di prestiti di Ari (Chieti).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che per la Cassa agraria di prestiti di Ari (Chieti) si verificano le condizioni previste dalla lettera *b*) del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa stessa, in dipendenza della perdita anzidetta, di raggiungere gli scopi sociali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa agraria di prestiti di Ari (Chieti) Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione, ed il sig. avv. Enrico Cocco è nominato liquidatore della Cassa stessa.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1936 - Anno XIV
Registro n. 5 Min. agric. e for., foglio n. 200. — BETTAZZI.

(801)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1936-XIV.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Badia a Pacciana (Pistoia).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduta la lettera 20 febbraio 1936-XIV, n. 1170, di S. E. il Prefetto di Pistoia;
Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di Badia a Pacciana (Pistoia) si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione dei signori comm. Alfredo Ferri e rag. Nello Brachi, liquidatori dimissionari della Cassa rurale di Badia a Pacciana (Pistoia), è nominato liquidatore della Cassa medesima il sig. ragioniere Giulio Innocenti fu Italo, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(804)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1936-XIV.
Sostituzione della tabella A annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, delle merci la cui importazione dall'estero è soggetta a licenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER LE CORPORAZIONI E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79;
Visto il proprio decreto del 30 dicembre 1935;

Determina:

Art. 1. — Con decorrenza dal 1° aprile 1936, alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, modificata col decreto Ministeriale 30 dicembre 1935, delle merci la cui importazione è vincolata a licenza Ministeriale, viene sostituita la tabella annessa al presente decreto.

Art. 2. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 marzo 1936 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
p. *Il Ministro per gli affari esteri:* Suvich.
p. *Il Ministro per le corporazioni:* Lantini.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

Tabella *A*.

Elenco delle merci vincolate a licenza del Ministero delle finanze

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
11	Porci
18	Animali morti
19	Carni non preparate, ecc.
20	Carni preparate
21	Estratti di carne e brodi condensati
22	Condimenti per brodi e minestre, ecc.
23	Minestre preparate, ecc.
24	Uova di pollame
25	Giallo d'uova, ecc.
28	Zucchero di latte
29	Burro di latte
31	Caseina
33	Pesci freschi, anche congelati
34	Pesci preparati
35	Crostacei, testacei e molluschi, mangerecci
36	Caviale e altre uova di pesce preparate
37	Caffè
38	Cicoria, ecc.
39	Zucchero
39-*bis*	Zucchero invertito
40	Glucosio
41	Melazzo
42	Miele, ecc.
43	Frutti e scorze di frutti, canditi
44	Marmellate, gelatine, ecc.
45	Caramelle, confetti, ecc.
46	Torroni, mandorlati, ecc.
47	Biscotti
48	Prodotti a base di zucchero n. n.
49	Amidi, farine, ecc., per uso alimentare
50	Cacao
51	Cioccolata
52	Cannella
53	Chiodi e steli di garofani
54	Pepe, ecc.
55	Peperoni rossi
56	Zenzero, ecc.
57	Tè e mate
58	Vainiglia
59	Zafferano
60	Noci moscate
61	Amomi e Cardamomi
62	Senapa
63	Spezie n. n.
64	Frumento
65	Segala
66	Orzo
67	Granturco
68	Riso
69	Granaglie n. n.
70	Farine
71	Semolino
72	Paste di frumento
73	Pane e biscotto di mare
74	Legumi secchi
75	Farine di legumi
76	Patate
77	Ortaggi freschi
78	Ortaggi secchi, ecc.
79	Pomodoro
80	Capperi freschi
81	Agrumi
82	Ananassi e banane
83	Olive secche
84	Uva
85	Frutta fresche non nominate
86	Castagne
87	Farina di castagne
88	Carrube
89	Datteri
90	Fichi secchi
91	Mandorle
92	Nocciole
93	Noci
94	Pignoli
95	Pistacchi
96	Prugne secche
97	Frutta secche n. n.
98	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, ecc., e nello spirito
99	Conserva di pomodori
100	Funghi
101	Tartufi
102	Noci di cocco
106	Vini
107	Vino vermut
110	Acquaviti
111	Liquori, ecc.
112	Sciroppi per bibite
117	Semi oleosi
118	Olive fresche
119	Copra
120	Frutti oleosi n. n.
121	Farine di semi oleosi n. n.
122	Panelli di semi oleosi, ecc.
123	Sansa di olive
124	Oli animali
125	Oli vegetali, ecc.
126	Oli ossidati, ecc.
127	Sevo animale
128	Oleomargarina
129	Grasso di maiale (strutto)
130	Lardo
131	Burro artificiale
132	Degràs, ecc.
133	Burro di cacao
134	Olio di cocco, di illipé e di palmisti
135	Olio di palma
136	Sevo vegetale
137	Grassi non nominati
138	Spermaceti
139	Cera
140	Canapa
141	Stoppa di canapa
142	Lino
143	Stoppa di lino
144	Juta
146	Crino vegetale, ecc.
147	Vegetali filamentosi n. n.
148	Cordami di canapa, ecc.
149	Cordoni di canapa, ecc.
150	Filetti di cocco, ecc.
151	Cordami di cocco, ecc.
152	Filati di lino semplici

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
153	Filati di canapa semplici
154	Filati di lino e di canapa, ritorti
155	Filati di juta
156	Filati e spago, di carta, ecc.
157	Filati semplici di lino e di canapa, a lungo tiglio, ecc.
158	Filati di lino e di canapa, da cucire, ecc.
159	Reti di canapa e di lino
181	Cotone
182	Cascami di cotone, ecc.
211	Lane
212	Cascami e borra di lana
213	Crino animale
214	Pelo
215	Setole
247	Seta tratta
248	Cascami di seta
252	Tessuti di seta
273	Oggetti cuciti di seta
274	Minerali metallici
276	Ceneri di zinco
278	Rottami di ferro e di acciaio
279	Rottami di ghisa, ecc.
280	Ghisa da fusione, ecc.
281	Leghe ferro-metalliche allo stato greggio
282	Metalli per leghe ferro-metalliche, ecc.
284	Acciaio in lingotti
285	Acciai comuni in blooms e bidoni
350	Verghe, ecc., di rame e sue leghe
351	Fogli o lamiere, di rame e sue leghe
352	Lastre di rame e sue leghe, per focolari, ecc.
353	Fili di rame e sue leghe
355	Tubi di rame e sue leghe, greggi
375	Mercurio
ex 376–*a*)	Ossido di nichelio
379–*a*)	Piombo e sue leghe, in pani, ecc.
386–*a*)–*b*)	Zinco e sue leghe, in pani, in rottami, in matte, ecc.
388-*a*)	Metalli e leghe metalliche n. n., in pani e in rottami
396–466	Macchine e apparecchi e loro parti
468	Lime e raspe
497-*ter*–*b*)	Parti staccate di apparecchi per radiotelegrafia, ecc., valvole termoioniche, ecc.
501–*a*) 1	Orologi da tasca in cassa d'oro
502–*a*)	Casse di orologi da tasca, ecc., d'oro
520–*b*)	Autoveicoli, ecc., trattrici
550	Corindone artificiale, ecc.
556	Caolino
558	Argille, terre refrattarie, ecc.
562	Zolfo, ecc.
565	Pietre, terre, ecc.
567	Materiale refrattario
569	Cementi
593	Amianto greggio, ecc.
601	Grafite
603	Mica
605	Legna da fuoco
606	Carbone di legna
624–*a*)	Sughero greggio
639	Corna, ossa, ecc.
640	Corozo, ecc.
642–*a*)	Celluloide, ecc., celluloide e simili
645	Essenza di trementina
648	Oli greggi di catrame
649	Benzolo, toluolo e xilolo
650	Paraffina solida
651	Ceresina
654	Gomme
655	Resine
670	Iodio
692–*b*)	Solfato di rame
694-*bis*	Litopone
715	Concimi chimici
716	Concimi organici, ecc.
718	Acidi grassi, ecc.
721	Glicerina
723	Acetone
726	Pirolignite di calcio, ecc.
727	Acetati e pirolignitì, ecc.
744 al 748 750 752 al 764	Basi per colori organici sintetici e derivati
ex 767	Alcaloidi dell'oppio e loro sali
775	Canfora
777	Piante e parti di piante, medicinali, ecc.
783	Legni per tinta e per concia
784	Radiche, ecc., per tinta e per concia
786	Foglie, licheni, ecc., per tinta e per concia, non nominati
790	Estratti coloranti, ecc., per tinta, ecc.
791	Estratti tannici per concia
795	Colori organici sintetici
ex 797	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico
803	Colla
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, ecc.
806	Pelli da pellicceria, crude, ecc.
808	Pelli conciate col pelo, ecc.
814	Cuoio falso
826	Gomma elastica
826-*bis*	Avanzi, ecc., di gomma elastica, ecc.
846	Pasta per la fabbricazione della carta
847–*a*) 1 α	Carta bianca, ecc., non patinata, in rotoli, destinata a giornali
874	Grammofoni
879–*a*	Pietre preziose greggie
879–*b*/1	Pietre preziose lavorate fini o gemme propriamente dette
ex 881	Oro in lamine, in fili e battuto in fogli
882	Argento in verghe, ecc.
883	Gioielli d'oro, di platino e d'argento
884	Vasellame e posaterie, d'oro, di platino e d'argento
ex 885–*a*)	Lavori per usi industriali, ecc., d'oro
886	Oro e platino in lavori n. n.
887	Argento in lavori, ecc.
918	Avena
919	Radiche di arrow-root, ecc.
920	Fecole
921	Amido
922	Destrina, ecc.
923	Lieviti
924	Semi non oleosi
925	Crusca
926	Fieno
927	Luppolo
928	Scorze di agrumi, ecc.
929	Foglie di alloro
930	Giaggiolo
931	Fiori freschi
932	Prodotti vegetali non nominati
933	Seme di bachi da seta
934	Capelli
935	Spugne
936	Pellette e caglioli
937	Presame
938	Budella
939	Piume e penne, da letto
940	Stecche di balena, ecc.
948–*b*)	Pellicole per cinematografia impressionate
951	Stracci di ogni sorta
952–*a*)	Oro in verghe, ecc.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

(840)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la stampa e la propaganda ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 26 marzo 1936-XIV il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 419, che reca norme per disciplinare l'apertura e l'esercizio delle nuove sale cinematografiche, nonchè la gestione degli spettacoli misti, teatrali e cinematografici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1936-XIV, n. 69.

(864)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 23 marzo 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva.

(835)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 27 marzo 1936-XIV - N. 71.

S. U. A. (Dollaro)	12,61	Olanda (Fiorino)	8,591
Inghilterra (Sterlina)	62,55	Polonia (Zloty)	238 —
Francia (Franco)	83,30	Spagna (Peseta)	170,83
Svizzera (Franco)	412,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,46	Rendita 3,50 % (1906)	73,725
Austria (Shilling)	2,3615	Id 3,50 % (1902)	69,675
Belgio (Belga)	2,1325	Id. 3 % lordo	52,125
Canadà (Dollaro)	12,57	Prest. redim. 3.50 % 1934	73,55
Cecoslovacchia (Corona)	52,37	Obbl. Venezie 3,50 %	85,725
Danimarca (Corona)	2,795	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	96,525
Germania (Reichsmark)	5,071	Id. id. 5 % Id. 1941	96,525
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	86,375
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	86,375
Norvegia (Corona)	3,0021	Id id. 5 % Id. 1944	91,575

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di titolo del prestito redimibile 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

La signora Cravenna Maria Teresa di Luigi, moglie di Parini Vincenzo, elettivamente domiciliata in Alessandria, via Modena n. 5, presso l'avv. Cassinelli Enrico, con atto 17 ottobre 1935 a ministerio dell'ufficiale giudiziario Gentile della Pretura di Tortona, ha diffidato il signor Castellano Carlo, residente in Sarezzano di Tortona, a restituirle entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno il certificato del prestito redimibile 3,50 per cento n. 222204 di L. 350.300 capitale nominale, intestato ad essa diffidante, con vincolo dotale, e del quale si dichiara spossessata.

A termine dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo prodotta dalla nominata signora Cravenna, la quale con sentenza 3 maggio-3 luglio 1935 del Tribunale di Alessandria ha ottenuto la separazione della dote rappresentata dal certificato medesimo.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(789)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

E' stato presentato per il tramutamento in cartelle al portatore il certificato di rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 649345 di L. 521,50 intestato a Petrone Giovannina fu Francesco Saverio, moglie di Meola Raffaele, domiciliata a Montemiletto (Avellino), con vincolo dotale.

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 14 marzo 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(790)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a posti di ispettore corporativo regionale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1934-XIII, registro 5 Corporazioni, foglio 186, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a due posti di ispettore regionale di seconda classe (grado 9°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui un posto riservato ai laureati in ingegneria civile in possesso degli altri prescritti requisiti, ed uno ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche in possesso degli altri prescritti requisiti;

Vista la relazione finale in data 28 dicembre 1935-XIV, della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 15 maggio 1934-XIII;

Riconosciuto tutto regolare;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli, bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1934-XIII, per due posti di ispettore regionale di 2ª classe (grado 9°, gruppo *A*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo:

1° Micheletti Moracci ing. Enea Silvio, con punti 51 su 60, concorrente al posto da conferire ai laureati in ingegneria civile;

2° Nasti dott. Agostino, con punti 49 su 60, concorrente al posto da conferire ai laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

3° Ioppolo ing. Gaetano, con punti 47 su 60, concorrente al posto da conferire ai laureati in ingegneria civile.

In conseguenza sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato i signori:

Micheletti Moracci ing. Enea Silvio, concorrente al posto da conferire ai laureati in ingegneria civile;

Nasti dott. Agostino, concorrente al posto da conferire ai laureati in giurisprudenza e in scienze politiche;

ed è dichiarato idoneo il signor:

Ioppolo ing. Gaetano, concorrente al posto da conferire ai laureati in ingegneria civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(821)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Proroga del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i bandi di concorso pubblicati in data 30 dicembre 1935-XIV, pel conferimento dei posti di medico condotto nel comune di Castel Guelfo e di levatrice condotta presso i comuni di Borgo Panigale, Crespellano, Crevalcore, Molinella, Monterenzio, S. Agata Bolognese;

Vista la circolare n. 25 del 21 febbraio 1936-XIV, prot. numero 20400.I.A.G. 110-40609;

Decreta:

La data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi suddetti è fissata al 31 maggio 1936-XIV.

Bologna, addì 3 marzo 1936 - Anno XIV

Il prefetto: NATOLI.

(819)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.